

COMUNE DI ORTOVERO

PROVINCIA DI SAVONA

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **20** Reg.Delib.

N._____ Reg. Pubb.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE IRPEF E DETERMINAZIONE ALIQUOTE – ANNO 2014.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **TRENTA** del mese di **SETTEMBRE** ore **20,30** nella Sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

Nr. d'ord	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	DELFINO	Andrea	SI	
2	ARMATO	Anna	SI	
3	CAPELLO	Fabio	SI	
4	CASSIANO	Marta	SI	
5	GAGLIOLO	Alessandro	SI	
6	GANDOLFO	Francesco	SI	
7	MARRAS	Claudio	SI	
8	MESSUTI	Paolo	SI	
9	PLUMERI	Simone	SI	
10	TIMO	Mariagrazia	SI	
11	VIGNOLA	Fausto	SI	
	TOTALI		11	

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Vincenzo TREVISANO.

Il Sig. DELFINO Andrea - SINDACO - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE IRPEF E DETERMINAZIONE ALIQUOTE
– ANNO 2014.**

II CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 istitutivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1° Gennaio 1999;

VISTA la Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che all'articolo 1, comma 142 e seguenti, dispone che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'Irpef, con il limite massimo fissato a 0,8 punti percentuali;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 1, comma 3 bis, D.Lgs. n. 360/1998, aggiunto dall'art. 1, comma 142, Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

CONSIDERATO che l'approvazione del predetto regolamento e quindi la determinazione dell'aliquota è di competenza del Consiglio comunale;

CONSIDERATO che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002, mentre gli effetti della presente decorrono dal 01.01.2014, come specificato dalla circolare 92/E del 22/10/2001, dell'Agenzia delle Entrate che recita: "*si ritiene che la pubblicazione nel sito condizioni l'efficacia della delibera ma che, una volta intervenuta la pubblicazione stessa, gli effetti della variazione di aliquota si producano sin dal 1° gennaio dell'anno di inserimento nel sito*";

VISTO l'art. 1, comma 142, Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, in caso di mancata approvazione le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

DATO ATTO CHE:

- il Decreto Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 degli enti locali;
- il Decreto Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 ha ulteriormente differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 degli enti locali;
- il Decreto Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 ha ulteriormente differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 degli enti locali;
- il Decreto Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 ha ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 degli enti locali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 14/02/2008, esecutiva, con la quale è stata istituita, per l'anno 2008, l'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,4 %;

ATTESO CHE le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio per l'anno 2014, alla luce dei tagli ai trasferimenti erariali subiti dagli enti locali per effetto di tutte le manovre correttive poste in essere dal governo centrale, rendono necessario incrementare le entrate;

RITENUTO, quindi, di determinare per l'anno 2014 la percentuale dell'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%;

SENTITO il seguente intervento del Consigliere Mariagrazia Timo: "*puntualizzando come l'addizionale comunale all'IRPEF sia un prelievo sui redditi e non sulle proprietà, in piena sintonia*

con gli atti con cui abbiamo amministrato nel quinquennio precedente a quello dell'attuale amministrazione in carica, consideriamo la determinazione dell'aliquota nella misura dello 0,8% una manovra iniqua che va a colpire indistintamente tutti i redditi penalizzando in particolar modo i possessori di busta paga e cosa ancor più grave i pensionati, categorie che avranno il loro potere di acquisto mensile ridotto di un importo doppio rispetto a quanto pagato negli anni passati.

Così come celermente fatto andando sui giornali a dire che ad Ortovero non viene applicata la TASI, chiedo che venga così riportata sui media e, beninteso, con un avviso in prima pagina anche sul sito del Comune che l'addizionale comunale all'IRPEF è stata raddoppiata e che non siete stati tanto magnanimi nel non applicare la TASI perché per tenere in equilibrio i conti siete stati costretti a raddoppiare l'addizionale comunale all'IRPEF. Questo presuppone un gettito ancora maggiore rispetto a quanto si sarebbe avuto altrimenti e sconfessa la vostra amministrazione che si propone con una gestione che non vuole ricoprire di tasse i suoi cittadini.

Non siamo assolutamente d'accordo con questa manovra: il ns. gruppo ProgettOrtovero esprime perciò voto contrario”;

SENTITA la replica del Vice Sindaco Gagliolo Alessandro: *“A fronte dei minori trasferimenti da parte dello Stato centrale, che gravano sul bilancio del nostro Comune per un importo di circa 120.000 euro è stato necessario apportare una variazione all'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per tutelare i cittadini e garantire loro lo stesso grado di servizi presenti negli anni precedenti. Ovviamente la scelta della nostra Amministrazione è stata presa dopo attente valutazioni per gravare il meno possibile sui cittadini e garantendo un criterio di equità, evitando l'introduzione della TASI, tassa che grava (come IMU e TARI) sull'abitazione bene primario dei cittadini e per alcuni fondo di investimento fino ad ora considerato sicuro.*

Per chiarezza e comparazione si riportano alcuni esempi di redditi con l'aumento di 0,4 punti dell'addizionale comunale irpef:

Fino a 7500 euro annui - esenti

Reddito fino a 11.200 euro - aumento di circa 44,8

Reddito fino a 14.000 euro - aumento di circa 56 euro

Reddito fino a 17.500 euro - aumento di circa 70 euro

Reddito fino a 20.000 euro - aumento di circa 80 euro

Gli aumenti sono calcolati su base annua e su redditi netti quindi una famiglia ortoverese media composta da 2 genitori lavoratori e da due figli con casa di proprietà di circa 100 mq e 100 mq di pertinenza/magazzino troverà un aumento distribuito mensilmente che può variare dai 90 ai 160 euro annui.

Mentre la stessa famiglia, se fosse stata introdotto la TASI al 1,5 avrebbe dovuto pagare circa 300,00 euro su base annua (più eventuale parcella del professionista).

Riteniamo quindi che la nostra scelta amministrativa, in un momento di effettiva difficoltà per le famiglie, sia stata fatta col criterio del buon senso, colpendo in maniera minima il reddito e non colpendo in maniera pesante un bene primario come l'abitazione purtroppo già tassato in altra maniera.

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ex art. 49 del D. Leg.vo n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

VISTO l'art. 48 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di Contabilità e lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267;

-CON VOTI favorevoli n. 8 – contrari n. 3, legalmente resi, dei numero 11 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto;

DELIBERA

1.-Di approvare l'unito Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che determina l'aliquota unica dell'addizionale comunale nella misura dello 0,8% per l'anno 2014.

2.-Di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione dell'addizionale Comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni.

3.-Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002.

Successivamente,

Su proposta del Presidente,

-CON VOTI favorevoli n. 8 – contrari n. 3, legalmente resi, dei numero 11 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 1 - Istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del Decreto Legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006.

Articolo 2 - Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Ortovero, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Articolo 3 - Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Ortovero, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 4 - Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo 5 - Determinazione dell'aliquota

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a partire dal 1 gennaio 2014 è fissata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%.
2. L'aliquota è determinata annualmente nei limiti di quanto stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In assenza di tale provvedimento è confermata l'aliquota vigente nel precedente esercizio.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata ed acquista efficacia secondo le previsioni stabilite dalla normativa vigente

Articolo 6 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to DELFINO Andrea

Il Consigliere Anziano
F.to GAGLIOLO Alessandro

Il Segretario Comunale
F.to TREVISANO Dr. Vincenzo

Pareri sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - D. Lgs. n. 267/2000

Per la regolarità TECNICA si esprime parere FAVOREVOLE

Ortovero, li _____

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to TREVISANO Dr. Vincenzo

Per la regolarità CONTABILE si esprime parere FAVOREVOLE

Ortovero, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to TREVISANO Dr. Vincenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all' Albo pretorio di questo Comune il giorno _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li _____

Il Segretario Comunale
TREVISANO Dr. Vincenzo

Copia conforme all' originale in carta libera ad uso amministrativo

Li _____

Il Segretario Comunale
TREVISANO Dr. Vincenzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione:

-E' divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Leg.vo n. 267/2000;

-E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. Leg.vo n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Comunale, li, _____

Il Segretario Comunale
F.to TREVISANO Dr. Vincenzo